

PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Recentemente è stata istituita una Commissione Ministeriale, con il compito di riformare in profondità l'intero impianto previsto dalla legge per le procedure fallimentari.

In attesa della presentazione di un progetto di riforma completo ed integrale, in data 1.3.2002 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che prevede l'adozione di alcune misure d'urgenza limitatamente a specifiche questioni. Analizzando gli interventi, si può osservare che parte di essi consistono in recepimenti a livello normativo di statuizioni abrogative rese dalla Corte Costituzionale nel corso degli anni (si veda ad esempio il termine annuale decorrente dalla cancellazione, per la dichiarazione di fallimento delle società iscritte nel Registro Imprese, così come già previsto per l'imprenditore individuale (art. 10 l.f.); il termine per l'opposizione alla dichiarazione di fallimento, decorrente dalla notifica della sentenza al fallito, anziché, come originariamente previsto dall'affissione della sentenza stessa <art. 18 l.f.>; il termine per l'opposizione allo stato passivo, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del curatore, anziché, come originariamente previsto, dal deposito dello stato passivo <art. 98 l.f.> etc.). Si tratta di interventi volti ad un semplice riordino della normativa a livello codicistico, privi di rilevanza innovativa sostanziale, poiché, come noto, le sentenze abrogative della Corte Costituzionale sono immediatamente operative nel diritto vivente senza necessità di recepimento formale legislativo.

Pur senza pretesa di completezza ed al solo fine di illustrare lo spirito dell'intervento legislativo, volto ad uno "svecchiamento" della normativa risalente ormai al 1942 - come tale quindi inevitabilmente anacronistica in relazione ai mutamenti della realtà commerciale e più in generale sociale - si ritiene utile richiamare invece alcuni interventi che assumono carattere significativo sotto il profilo sostanziale.

(a). Alcune modifiche sono dettate dall'esigenza di limitare gli effetti del fallimento ai riflessi di carattere strettamente patrimoniale, con esclusione quindi di effetti di carattere sanzionatorio e personale nei confronti del fallito.

Così: (i) ai sensi dell'art. 48 l.f., il curatore potrà trattenere la sola parte della corrispondenza indirizzata al fallito riguardante i "rapporti compresi nel fallimento" e non più tutta quella riguardante in generale interessi di natura patrimoniale. La proposta modifica intende adeguare la norma alla garanzia costituzionale della libertà e della segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.); (ii) ai sensi dell'art. 49 l.f., il fallito non sarà più tenuto a rispettare l'obbligo di residenza, ma dovrà limitarsi a comunicare al curatore eventuali

cambiamenti. La proposta modifica intende adeguare la norma alla garanzia costituzionale della libertà di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.); (iii) ai sensi dell'art. 50 l.f. la chiusura del fallimento comporterà automaticamente la cancellazione del nome del fallito dal registro dei fallimenti e la conseguente cessazione automatica delle incapacità stabilite dalla legge a carico del fallito¹, senza necessità di attendere la riabilitazione, possibile attualmente, salvo casi particolari, solo con il decorso di cinque anni dalla chiusura del fallimento. La proposta dimostra la chiara volontà di eliminare il carattere sanzionatorio della dichiarazione di fallimento, che non viene più visto come una "colpa" dell'imprenditore, rappresentando solo una vicenda dell'impresa. In questa prospettiva, le incapacità personali conseguenti al fallimento non possono essere altro che un riflesso degli effetti di carattere patrimoniale e debbono, perciò, essere limitate alla durata della procedura.

(b) Altre modifiche sono volte ad assicurare una maggior snellezza nel procedimento nelle sue varie fasi (inventariazione, accertamento del passivo e liquidazione dell'attivo).

Così: (i) ai sensi degli artt. 86 e 87 l.f. l'apposizione dei sigilli sui beni di pertinenza del fallito sarà di competenza esclusiva del curatore e non più del Giudice delegato il quale ultimo potrà comunque disporre che si proceda direttamente all'inventario senza provvedere preliminarmente ad espletare il predetto incombenza². Le operazioni di inventario saranno poi di esclusiva competenza del curatore. Le proposte modifiche mirano a snellire e semplificare l'attività di inventariazione, rimettendola al solo curatore ed eliminando l'intervento del cancelliere; (ii). le domande di ammissione a stato passivo dovranno essere presentate perentoriamente entro il termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento ed indicato dal curatore nella comunicazione inviata ai creditori. La proposta modifica mira ad impedire che possano essere esaminate domande di ammissione pervenute successivamente o addirittura, come attualmente possibile, all'adunanza di verifica dello stato passivo, con conseguente dilatarsi dei tempi di chiusura dello stato passivo³. (iii) il Giudice delegato, su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l'assenso dei creditori con diritto di prelazione sugli immobili, potrà procedere alla vendita degli immobili stessi a trattativa privata, anziché come oggi previsto solo per asta pubblica, con o senza incanto. La proposta modifica mira a ridurre i tempi delle liquidazioni dell'attivo fallimentare e conseguentemente un più rapido soddisfacimento dei crediti ammessi al passivo.

(c) Ulteriore modifica di rilievo è quella che riguarda l'abrogazione dell'art. 146, 3°

¹ si pensi ad es. all'incapacità di assumere cariche di amministratore e sindaco di società; di esercitare particolari funzioni giudiziarie quali quella di giudice popolare; di partecipare a determinati concorsi, quali quello di uditore giudiziario; di iscriversi agli albi degli avvocati, dottori e ragionieri commercialisti etc.

² nonostante la disposizione di legge, l'apposizione dei sigilli costituisce peraltro una prassi piuttosto desueta.

comma l.f., che attualmente consente al Giudice delegato - che sia chiamato ad autorizzare l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, direttori generali e liquidatori della società fallita - di disporre le opportune misure cautelari. Tale innovazione è dettata dall'esigenza di adeguare la normativa al principio di terzietà del giudice previsto dalla nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione.

(d) Altre modifiche riguardano infine le procedure concorsuali minori.

Così ad esempio in tema di concordato preventivo ed amministrazione controllata, si prevede l'abrogazione - tra le condizioni di ammissibilità della procedura - del giudizio di meritevolezza del debitore, con limitazione quindi del giudizio di idoneità dell'ammissione stessa sulla base di criteri puramente oggettivi, quali la percentuale offerta ai creditori e le garanzie correlate all'adempimento degli obblighi conseguenti. Secondo la relazione al citato Disegno di legge, l'eliminazione del requisito della meritevolezza risponde ad un'esigenza di carattere sociale, *"dovendosi considerare prevalente l'interesse alla conservazione dell'impresa, rispetto all'interesse del debitore ad evitare il fallimento"*.

Avv. Enrico Guglielmucci

Socio Studio Associato Cecone-Grassi-Urso-Cattaruzzi-Guglielmucci

enrico.guglielmucci@profimp.it